

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) PATTI	Presidente
(RM) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MEZZACAPO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GULLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO COEN

Seduta del 05/07/2022

FATTO

La controversia trae origine da un contratto di noleggio di un furgone perfezionato il 09.11.2021 dalla società X con la società Y di noleggio auto e furgoni, in cui il ricorrente, conducente e garante, aveva posto a garanzia delle obbligazioni sorte dal contratto la propria carta di credito, rilasciata dall'intermediario.

Al momento della riconsegna del veicolo, il furgone presentava un danneggiamento allo sportello anteriore sinistro, cosicché la società Y gli chiedeva il pagamento della franchigia per i danni, pari ad € 2.200,00.

Il ricorrente rifiutava il pagamento, in quanto *“la clausola contrattuale afferente la franchigia si palesava radicalmente nulla, se non inesistente, visto che nel contatto di noleggio non risultavano rispettate le forme previste dagli artt. 1341 e 1342 c.c., né quelle dettate dal codice del consumo”* e contattava il servizio clienti dell'intermediario per revocare l'autorizzazione all'addebito sulla sua carta di credito del pagamento della franchigia.

In data 17.11.2021, a mezzo mail, il ricorrente confermava all'intermediario la propria volontà di revocare l'autorizzazione all'addebito sulla sua carta di credito del pagamento della franchigia.

In data 22.11.2021, la società X emetteva una fattura a nome della parte ricorrente per il rimborso della somma di € 2.200,00 a titolo di “franchigia danno”.

In data 23.11.2021, il ricorrente si avvedeva della contabilizzazione del pagamento di € 2.200,00 sul proprio conto corrente attraverso due operazioni processate in data 09.11.2021 e 23.11.2021.

In data 01/12/2021, il ricorrente presentava reclamo al resistente, al fine di ottenere la revoca della operazione di addebito di € 2.000,00 e, per l'effetto il rimborso della somma prelevata.

In considerazione dell'esito negativo del reclamo esperito in data 1.12.2021, il ricorrente presentava ricorso all'A.B.F., in data 29/01/2022, per ottenere il rimborso della somma di € 2.000,00, per l'addebito illegittimo e non autorizzato, oltre le spese legali sostenute.

Si costituiva l'intermediario, il quale contestava le richieste del ricorrente, in quanto infondate in fatto ed in diritto.

Secondo l'intermediario, l'Ufficio Reclami, rilevando che il ricorrente non aveva ancora aperto una formale pratica di contestazione con il Servizio Clienti, aveva inviato, in data 2.12.2021, una comunicazione nella quale ribadiva la necessità che il cliente si mettesse in contatto con il Servizio Clienti in quanto Ufficio preposto alla disamina delle dispute dei titolari di carta e, successivamente, rilevando che il ricorrente non aveva comunque aperto nessuna pratica di contestazione, provvedeva a coinvolgere direttamente l'Ufficio Preposto al fine di effettuare una disamina della documentazione relativa all'addebito contestato.

All'esito delle verifiche, l'Ufficio Reclami comunicava al ricorrente in data 19.1.2022 che non era possibile accogliere la contestazione in quanto nella vicenda oggetto di segnalazione esercitava il ruolo di *mero intermediario* ed invitava pertanto il titolare a rivolgersi direttamente all'esercente per ogni ulteriore azione o chiarimento.

L'intermediario, dunque, si ritiene estraneo alla controversia, in quanto, il ricorrente deve rivolgere le sue doglianze alla società di autonoleggio.

DIRITTO

La controversia concerne la richiesta di restituzione dell'importo dell'addebito effettuato sulla carta di credito in relazione a un rapporto di noleggio di veicolo.

Il ricorrente sostiene di aver revocato l'operazione di indebita richiesta di franchigia e contesta la condotta dell'intermediario, il quale ha addebitato la somma di € 2.000,00, nonostante le specifiche istruzioni al riguardo.

Precisamente, il ricorrente ritiene l'addebito illegittimo, in quanto *“la clausola contrattuale afferente la franchigia si palesava radicalmente nulla, se non inesistente, visto che nel contatto di noleggio non risultavano rispettate le forme previste dagli artt. 1341 e 1342 c.c., né quelle dettate dal codice del consumo”*.

Dunque, il Collegio è chiamato a esprimersi sulla legittimità del comportamento dell'intermediario e sulla eventuale responsabilità del medesimo, per aver proceduto allo all'addebito.

Ne consegue che non si è in presenza di un'operazione di pagamento non autorizzata, bensì di un pagamento effettuato con il consenso del titolare della carta, il quale ne chiede lo storno per motivi che non attengono al rapporto con il prestatore del servizio di

pagamento (parte resistente), ma che risiedono nell'asserito inadempimento del beneficiario dello stesso (esercente).

Orbene, secondo il Collegio, nonostante il ricorrente eccepisca che si tratti di "importi addebitati in assenza di autorizzazione", dalla documentazione in atti, tali addebiti risultano provenienti da una libera scelta del ricorrente che afferma di essersi rivolto all'esercente per il noleggio del di un furgone e di aver fornito l'autorizzazione alla società di autonoleggio dopo aver posto lo strumento di pagamento quale garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto stipulato con quest'ultima.

Sul punto, si rileva come risulti ormai consolidato orientamento della giurisprudenza arbitrale (cfr. Coll. Coordinamento, dec. n. 1259/14) che, in caso di contestazioni di tale natura, non sussiste l'obbligo dell'intermediario di rimborsare l'utilizzatore dello strumento di pagamento, a meno che non sia riscontrabile un eventuale inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi riguardanti l'esecuzione dell'ordine di pagamento.

In particolare il Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 1259/14, ha affermato che: *"L'obbligo che grava sull'intermediario, infatti, è solo quello di eseguire gli ordini di pagamento impartiti (e quindi appositamente autorizzati) dall'utilizzatore dello strumento di pagamento, con la conseguenza che i profili imputabili alla sua responsabilità sono relativi all'eventuale inadempimento o inesatto adempimento di detto obbligo, come avviene nel caso di esecuzione di pagamenti non autorizzati, di errori nell'individuazione del beneficiario ovvero di indicazione dell'esatto importo da addebitare. Tale clausola, peraltro, appare conforme alle disposizioni contenute nell'art. 11, d. lgs. n. 11/2010, che per l'appunto identifica i profili di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento.*

Non a caso lo stesso intermediario convenuto, argomentando da tali premesse, ritiene la sua condotta immune da censure atteso il fatto che si è limitato a dare diligente esecuzione all'ordine di pagamento, regolarmente impartito ed autorizzato dal ricorrente.

Ciò sarebbe sufficiente a ritenere detto ordine irrevocabile, ai sensi dell'art. 17, comma 1, d. lgs. n. 11/2010, con la conseguenza che non possa essere richiesta dall'utilizzatore alcuna restituzione, che invece deriverebbe da controversia inerente il contratto di compravendita dei biglietti, alla quale è estraneo."

Alla luce di quanto sopra il Collegio ritiene che il ricorso non possa trovare accoglimento, restando al ricorrente la possibilità di agire legalmente nei confronti dell'esercente-beneficiario inadempiente

Il Collegio respinge, altresì, la richiesta di rimborso delle spese legali, non essendo stata prodotta la parcella del difensore.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FRANCESCO PAOLO PATTI